

# LA SETTIMANA IN BREVE

<b>02</b>	<b>Notizie</b>
	OPERAZIONI STRAORDINARIE
02	SCISSIONE - Aspetti fiscali
	FISCALE
02	IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente
04	IMPOSTE DIRETTE - IRES - Spese relative a più esercizi - Pubblicità e rappresentanza
05	IMPOSTE INDIRETTE - Registro - Ambito soggettivo
	LAVORO
07	PREVIDENZA - Agevolazioni
<b>08</b>	<b>Leggi In evidenza</b>

# Notizie

## Operazioni straordinarie

### **SCISSIONE**

Aspetti fiscali - Scissione mediante scorporo - Profili fiscali (circ. Assonime 22.5.2023 n. 14)

La circ. Assonime 22.5.2023 n. 14 commenta la nuova disciplina della c.d. "scissione mediante scorporo" ex [art. 2506.1](#) c.c. (introdotto dall'[art. 51](#) del DLgs. 19/2023).

La norma in argomento è entrata in vigore il 22.3.2023.

Ai fini fiscali, la "scissione mediante scorporo" consente di applicare il regime di neutralità fiscale ex [art. 173](#) del TUIR e le imposte d'atto in misura fissa anche in caso di scissione di patrimoni a cui non può essere riconosciuta natura di "azienda" ex [art. 2555](#) c.c.

#### **Costo fiscale della partecipazione ottenuta nella beneficiaria**

In merito al costo fiscale delle partecipazioni ricevute dalla scissa nella *newco* beneficiaria, l'Assonime osserva che esso dovrebbe coincidere con quello che era riconosciuto sui beni di "primo grado" scorporati. Allo stesso modo, la partecipazione "erediterebbe" l'anzianità di possesso e la caratteristica di prima iscrizione tra le immobilizzazioni ai fini della *participation exemption* ex [art. 87](#) del TUIR.

#### **Effetti della scissione sulla stratificazione fiscale del patrimonio netto**

Considerata la peculiarità dell'operazione di scissione mediante scorporo, l'Assonime ipotizza di assumere che, fermo restando il trasferimento *pro quota* della stratificazione fiscale del patrimonio netto alla beneficiaria, il corrispondente importo del netto contabile, che rimane presso la scissa per effetto della sostituzione dei beni di primo grado con le partecipazioni, possa assumere la natura fiscale di riserva di capitale.

#### **Disciplina dell'abuso del diritto**

Ad avviso di Assonime, la scelta tra "scorporo" e "conferimento" non dovrebbe dare luogo a fenomeni di abuso ai sensi dell'[art. 10-bis](#) della L. 212/2000, poiché tali operazioni appaiono entrambe fisiologicamente idonee a consentire il trasferimento degli asset in una società avente causa neocostituita e interamente partecipata dal soggetto dante causa.

La scelta operata dal contribuente a favore dello scorporo, infatti, dovrebbe ricadere nell'ambito di applicazione del co. 4 dell'[art. 10-bis](#), secondo cui resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale, ma poste dall'ordinamento tributario su un piano di pari dignità.

art. 173 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 2506 1 c.c.

*Il Quotidiano del Commercialista del 23.5.2023* - "**Legittima la scissione mediante scorporo per beni non costituenti aziende**" - Zanetti

*Il Sole - 24 Ore del 23.5.2023, p. 36* - "**La scissione mediante scorporo è estranea all'abuso del diritto: c'è anche una norma Ue**" - Germani

*Guide Eutekne - Imposte Dirette* - "**Scissione**" - Sanna S.

## IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Trattamento dei compensi reversibili erogati da società italiane (risposta interpello Agenzia delle Entrate 22.5.2023 n. 330)

Secondo la risposta a interpello 22.5.2023 n. [330](#), i compensi pagati da una società italiana ad un amministratore, con obbligo di riversamento ad una società estera del gruppo:

- non sono imponibili in capo all'amministratore, in virtù dell'obbligo di riversamento a terzi;
- concorrono alla formazione del reddito della società beneficiaria;
- sono deducibili in capo alla società erogante per competenza, e non per cassa.

La qualificazione dei compensi in parola ai fini convenzionali è quella di utili delle imprese, regolati dall'[art. 7](#) del modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni: conseguentemente, se la Convenzione che lega l'Italia all'altro Stato è conforme al modello, i compensi non sono imponibili in Italia nella misura in cui non esiste in Italia una stabile organizzazione dell'impresa estera (la tassazione avviene in via esclusiva nell'altro Stato).

### **Assenza del presupposto impositivo in capo all'amministratore**

L'Agenzia delle Entrate richiama, allo scopo, i principi contenuti nella R.M. 17.5.77 n. [166](#), confermati dalla successiva C.M. 23.12.97 n. [326/E](#), secondo cui non concorrono alla formazione del reddito dell'amministratore (né in qualità di redditi di lavoro dipendente, né in qualità di redditi assimilati) i compensi per i quali esiste un obbligo di riversamento a società terze (nella fattispecie, ad una società estera del gruppo).

L'amministratore, infatti, non ha la disponibilità delle somme in questione.

### **Regime fiscale in capo alla società erogante**

L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i compensi in parola sono deducibili in capo alla società erogante italiana secondo gli ordinari criteri del reddito d'impresa, e quindi per competenza (nella fattispecie, nel 2021, anno in cui l'assemblea li ha deliberati).

Non si applica, quindi, ai compensi reversibili la norma di cui all'[art. 95](#) co. 5 del TUIR, che prevede per i compensi degli amministratori la deducibilità per cassa.

### **Regime fiscale in capo alla società beneficiaria**

Come chiarito dalla risposta n. [330/2023](#), i compensi concorrono alla formazione del reddito della società beneficiaria in qualità di reddito d'impresa.

Essendo il beneficiario una società non residente, l'Agenzia chiarisce che tale reddito può essere imponibile in Italia alla sola condizione che la società abbia in Italia una stabile organizzazione. I compensi reversibili, infatti, ricadono a livello convenzionale tra i redditi disciplinati dall'[art. 7](#) del modello OCSE di Convenzioni contro le doppie imposizioni (utili delle imprese), e non tra i redditi di cui all'[art. 16](#) del modello (compensi degli amministratori).

Nella situazione presa in considerazione dalla risposta a interpello, non essendovi una stabile organizzazione italiana della società estera beneficiaria, non vi sono obblighi di imposizione in Italia (in particolare, non deve essere prelevata la ritenuta del 30% di cui all'[art. 24](#) co. 1-ter del DPR 600/73 o, se la stessa è stata prelevata, compete il rimborso integrale).

La qualificazione convenzionale dei compensi reversibili era stata analizzata dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 28.5.2019 n. [167](#), riferita ad una situazione speculare (quella dei compensi erogati a una persona fisica residente per la carica di amministratore assunta in una società del gruppo spagnola, con obbligo di riversamento alla capogruppo italiana). In quella occasione, l'Agenzia aveva ricondotto i compensi in parola nell'alveo dell'[art. 16](#) della Convenzione Italia - Spagna, che regola i compensi degli amministratori: in presenza di un prelievo alla fonte subito in Spagna dall'amministratore, si sosteneva quindi che il prelievo fosse definitivo e, come tale, detraibile dall'IRES della società italiana a norma dell'[art. 165](#) del TUIR.

Non risulta chiaro se questa differente linea interpretativa derivi da un mutamento di opinione dell'Agazia delle Entrate sul tema o se, al contrario, si siano valutate le diverse modalità pratiche con cui è avvenuto il riversamento dei compensi:

- nel caso della risposta n. [167/2019](#), con accredito sul conto dell'amministratore e successivo riversamento delle somme alla società beneficiaria italiana;
- nel caso della risposta n. [330/2023](#), con rimessa diretta da parte della società italiana alla società beneficiaria non residente.

art. 109 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 16 Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni

21.11.2017 art. 50 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 7 Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni

21.11.2017 art. 95 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 22.5.2023 n. 330

*Il Quotidiano del Commercialista del 23.5.2023 - "Compensi reversibili senza imposte in Italia" - Odetto*

*Il Sole - 24 Ore del 23.5.2023, p. 37 - "Niente ritenuta in Italia sui compensi reversibili di amministrazione" -*

*Piazza*

## IMPOSTE DIRETTE

IRES - Spese relative a più esercizi - Pubblicità e rappresentanza - Criteri distintivi - Orientamenti giurisprudenziali

Nell'ordinanza 22.5.2023 n. [14049](#), la Corte di Cassazione ha affermato che "il criterio discrezionale tra le spese di rappresentanza" e quelle "di pubblicità va individuato negli obiettivi perseguiti", atteso che le prime sono sostenute per accrescere l'immagine della società e le possibilità di sviluppo, "senza dar luogo ad una aspettativa di incremento delle vendite", mentre le seconde hanno una diretta finalità promozionale dei prodotti e servizi commercializzati. Pertanto, in assenza di un potenziale ritorno commerciale, le spese - come quelle di sponsorizzazione - non possono essere considerate "di pubblicità".

Di analogo tenore l'ordinanza 10.5.2022 n. [14778](#), che ha giudicato di rappresentanza le spese sostenute in occasione di trattative intervenute con clienti e fornitori e concernenti il vitto e l'alloggio di questi ultimi. Nel caso di specie, infatti, le spese non avevano il fine di incrementare le vendite, ma venivano sostenute unicamente per aumentare il prestigio dell'impresa, essendo volte ad accrescerne notorietà e immagine.

### **Criterio distintivo rilevante dal 2008**

Le citate pronunce, unitamente ad altre intervenute negli ultimi anni, valorizzano criteri distintivi tra spese di pubblicità e rappresentanza che non sembrano allineati alla disciplina vigente dal 2008.

In alcuni casi, dalla descrizione dei fatti in causa, è possibile evincere che gli eventi oggetto di giudizio risalgono a periodi d'imposta anteriori al 2008 (è il caso dell'ordinanza [14778/2022](#), riguardante i periodi d'imposta 2004 e 2005) e, quindi, il riferimento a differenti criteri appare giustificato. In altri casi, tali anni non sono direttamente desumibili e, ove le vicende riguardassero il 2008 o esercizi successivi, la posizione della Cassazione susciterebbe perplessità.

Infatti, il DM 19.11.2008 (attuativo dell'[art. 108](#) co. 2 del TUIR), tra i diversi criteri elaborati dall'Amministrazione finanziaria e dalla giurisprudenza, atti a distinguere le spese di rappresentanza da quelle di pubblicità (o, comunque, da altre spese inerenti integralmente deducibili), ha valorizzato quello basato sulla "gratuità".

In particolare, vengono definite spese di rappresentanza inerenti, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni di beni e servizi:

- a titolo gratuito;
- effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
- il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Le spese di rappresentanza devono quindi essere caratterizzate dalla mancanza di:

- un corrispettivo da parte dei destinatari di una determinata prestazione;
- un obbligo di dare o facere a carico degli stessi.

Devono invece considerarsi di natura diversa da quelle di rappresentanza (e, quindi, deducibili secondo le regole generali) le spese che prevedono a carico dell'altra parte impegni a fare o permettere oppure obbligazioni derivanti da accordi contrattuali (anche nuovi e complessi).

Lo stesso DM reca, da un lato, un elenco esemplificativo di oneri qualificabili come spese di rappresentanza e, dall'altro, un elenco di oneri che, invece, non sono qualificabili come tali.

L'attuale disciplina dovrebbe quindi porre in secondo piano criteri distintivi differenti da quello basato sulla gratuità, come quelli degli obiettivi perseguiti o dell'oggetto del messaggio (cfr. parere Comitato consultivo per le norme antielusive 3.4.2002 n. 4).

#### ***Differenze rispetto alle spese di pubblicità e sponsorizzazione***

Il DM 19.11.2008, pur definendo unicamente le spese di rappresentanza, costituisce altresì il punto di partenza per ricavare, a contrario, la nozione di spesa di pubblicità.

Infatti, proprio prendendo le mosse dal citato DM, la circ. Agenzia Entrate 13.7.2009 n. 34 (§ 3.1) ha chiarito che le spese di pubblicità sono quelle sostenute in forza di un contratto a prestazioni corrispettive, la cui causa va ricercata nell'obbligo della controparte di pubblicizzare/propagandare - a fronte della percezione di un corrispettivo - il marchio e/o il prodotto dell'impresa al fine di stimolarne la domanda.

Indirettamente in questo senso, si è posta, in passato, la stessa Suprema Corte, ad esempio nell'ordinanza [27.7.2021](#) n. 21452, secondo la quale, in base alla normativa vigente dal 2008, le spese di sponsorizzazione vanno ricondotte nel novero di quelle di pubblicità e, come tali, non sono soggette ai limiti di deducibilità previsti dall'[art. 108](#) co. 2 del TUIR.

In altre parole, ad avviso dei giudici di legittimità, nell'attuale contesto normativo deve ritenersi superato il "dibattito circa la qualificazione giuridica delle sponsorizzazioni quali spese di rappresentanza o di pubblicità, che è sorto anteriormente alla legge finanziaria 2008 (...)".

Con specifico riferimento alle sponsorizzazioni culturali, anche il caso Assonime n. 6/2013 ha affermato che, considerato il carattere gratuito delle spese di rappresentanza, tra di esse non possono certo essere incluse quelle di sponsorizzazione, che traggono origine da prestazioni corrispettive.

#### ***Applicabilità della nozione ex DM 19.11.2008 ai redditi di lavoro autonomo***

La disciplina delle spese di rappresentanza applicabile in sede di determinazione del reddito d'impresa rileva anche ai fini del reddito di lavoro autonomo.

Pertanto, fermi restando i limiti di deducibilità stabiliti dall'[art. 54](#) co. 5 del TUIR (1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta), anche a tali fini la definizione di spesa di rappresentanza va mutuata dal DM 19.11.2008, secondo quanto sopra riportato (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2009 n. 34, § 1).

#### ***Conclusioni***

Per quanto sopra, si ritiene che, dal 2008, la riconducibilità di un determinato onere tra le spese di pubblicità o tra quelle di rappresentanza debba essere vagliata esclusivamente alla luce di quanto stabilito dal DM 19.11.2008. Criteri differenti, quali gli obiettivi perseguiti o l'oggetto del messaggio, paiono applicabili soltanto a contenziosi relativi a periodi d'imposta anteriori al 2008.

art. 108 co. 2 DPR 22.12.1986 n. 917

DM 19.11.2008 Ministero dell'Economia e delle

Finanze Cass. 22.5.2023 n. 14049

*Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Spese di rappresentanza" - Fornero L.*

*Scheda n. 622.07 in Agg. 5/2023 - "Spese di rappresentanza nei redditi d'impresa e lavoro autonomo" - Fornero*

*Il Quotidiano del Commercialista del 23.5.2023 - "Rimborso IVA negato per il contributo erogato senza aspettativa di incremento delle vendite" - Redazione*

## IMPOSTE INDIRETTE

Registro - Ambito soggettivo - Enunciazione - Solidarietà del notaio - Imposta principale (Cass. SS.UU. 24.5.2023 n. 14432)

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza [24.5.2023](#) n. 14432, hanno esaminato il tema dell'enunciazione degli atti nell'imposta di registro:

- risolvendo una questione di particolare importanza concernente l'obbligo di pagamento dell'imposta di registro sull'atto enunciato;

- approfondendo, inoltre, ulteriori questioni riguardanti le condizioni per l'enunciazione ai sensi dell'[art. 22](#) del DPR 131/86.

### **Disciplina dell'enunciazione**

L'[art. 22](#) del DPR 131/86 dispone che, se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunciate. Particolari condizioni sono previste per l'enunciazione di atti verbali.

### **Caso di specie**

Si tratta di uno dei tipici casi in cui può emergere l'enunciazione, ovvero il verbale notarile di assemblea straordinaria di società che delibera l'aumento di capitale, mediante rinuncia parziale di uno dei soci a un proprio credito, appostato in bilancio come finanziamento.

Nel caso di specie, ritenendo integrate le condizioni richieste dall'[art. 22](#) del DPR 131/86 per l'enunciazione, l'Agenzia delle Entrate richiedeva al notaio (che aveva registrato l'atto tramite MUI e autoliquidato l'imposta di registro) anche l'imposta del 3% e dello 0,5%, rispettivamente sul finanziamento ([art. 9](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR [131/86](#)) e sulla remissione del debito ([art. 6](#) della Tariffa, parte I, allegata al DPR [131/86](#)) enunciati.

Il notaio impugnava e la questione giungeva in Cassazione, la quale rimetteva (Cass. [11118/2022](#)) alle Sezioni Unite la questione relativa alla responsabilità del notaio per il pagamento dell'imposta di registro sugli atti enunciati in atti da lui rogati e registrati tramite MUI.

### **Responsabilità del notaio**

Le Sezioni Unite ricordano che i notai, pur non essendo "soggetti passivi in senso stretto" dell'imposta di registro (in quanto non ne soddisfano il presupposto impositivo), in forza dell'[art. 57](#) del DPR 131/86, sono responsabili in solido con le parti per il pagamento dell'imposta: i notai diventano "fideiussori ex lege", relativamente agli atti che hanno redatto, ricevuto o autenticato, ma limitatamente all'imposta principale (non per quelle suppletiva o complementare).

Pertanto, per capire se il notaio sia tenuto a pagare l'imposta di registro anche sugli atti enunciati, è necessario stabilire se anche tale imposta abbia natura principale. La Corte risponde affermativamente, rilevando come, ai sensi dell'[art. 42](#) del DPR 131/86, sia imposta principale non solo quella applicata al momento della registrazione, ma anche "quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione nei casi di presentazione della richiesta di registrazione per via telematica".

Ma, come illustrato in giurisprudenza, ha natura principale l'imposta richiesta dall'ufficio a seguito di una rettifica sull'autoliquidazione fatta dal notaio, se la necessità di correzione risulta "evidente" dall'esame dell'atto, senza necessità di ulteriori accertamenti o valutazioni complesse.

Alla luce di tali elementi, le Sezioni Unite concludono per la natura principale dell'imposta richiesta dall'Ufficio quando, correggendo l'autoliquidazione dell'imposta fatta dal notaio nel registrare telematicamente l'atto da lui rogato, l'Agenzia rileva, da un piano esame dell'atto, che esso enuncia atti non registrati, in presenza di tutte le condizioni richieste dall'[art. 22](#) del DPR 131/86. Quindi, in tal caso, il notaio che ha ricevuto l'atto enunciante è responsabile per il pagamento dell'imposta solidalmente con le parti dell'atto stesso.

### **Condizioni per l'enunciazione**

Nella sentenza in oggetto, le Sezioni Unite forniscono la loro interpretazione delle condizioni richieste per la tassazione degli atti enunciati dall'[art. 22](#) del DPR 131/86, con particolare riferimento all'enunciazione di contratti verbali. In breve - ricordano le Sezioni Unite - le tre condizioni sono:

- l'autonomia giuridica oggettuale delle disposizioni enunciate;
- l'identità delle parti dell'atto "enunciante" e dell'atto "enunciato";
- la permanenza degli effetti di quest'ultimo.

Soffermandosi sulle ultime due condizioni, la sentenza afferma (risolvendo due temi tutt'altro che pacifici) che, nel caso del finanziamento e della rinuncia al credito, verbali, enunciati nella delibera di aumento di capitale:

- sussiste la condizione di "identità di parti" tra atto enunciante ed enunciato, in quanto la nozione di "parti" non va intesa in senso contrattuale, bensì in senso lato e dato che il verbale di assemblea è proprio il resoconto di quanto accaduto in assemblea, che documenta l'intervento dei soci, li configura come parti oltreche della delibera stessa, anche degli atti enunciati;
- la condizione della permanenza degli effetti delle disposizioni enunciate, sussisteva nel caso di specie datoche la rinuncia al credito era stata solo parziale e il finanziamento era rimasto, quindi, in essere.

art. 22 TUR

art. 57 TUR

*Il Quotidiano del Commercialista del 25.5.2023 - "Responsabile in solido il notaio per l'imposta di registro sugli atti enunciati" - Mauro*

*Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Enunciazione degli atti" - Mauro A.*

Cass. 6.4.2022 n. 11118

Cass. SS.UU. 24.5.2023 n. 14432

Lavoro

## **PREVIDENZA**

Agevolazioni - Agevolazioni contributive - Quota IVS - Esonero del 6-7% per i rapporti di lavoro dipendente - Novità del DL 48/2023 (c.d. DL "lavoro") - Istruzioni (messaggio INPS 24.5.2023 n. 1932)

Con il messaggio 24.5.2023 n. [1932](#), l'INPS fornisce le istruzioni operative e alcuni chiarimenti sull'incremento dell'esonero della quota IVS a carico del lavoratore disposto, per i periodi di paga dall'1.7.2023 al 31.12.2023, dall'[art. 39](#) del DL 48/2023 (c.d. decreto "Lavoro").

**Importi fino al 30.6.2023**

Ai sensi dall'[art. 1](#) co. 281 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023), l'esonero della quota IVS a carico del lavoratore è applicato nella misura pari al:

- 2%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo ditredicesima;
- 3%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Per effetto di quanto previsto dal decreto "Lavoro", l'esonero del 2% o 3% trova applicazione dall'1.1.2023 e fino al 30.6.2023.

**Importi dall'1.7.2023**

L'[art. 39](#) del DL 48/2023 ha previsto un incremento di 4 punti percentuali dell'esonero della quota IVS dellavoratore per i periodi di paga dall'1.7.2023 al 31.12.2023.

Pertanto, la misura sarà pari al:

- 6%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692,00 euro;
- 7%, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923,00 euro.

**Effetti sulla tredicesima**

Per espressa previsione normativa, il nuovo incremento di 4 punti percentuali dell'esonero della quota IVS a carico del lavoratore opererà senza effetti sulla tredicesima mensilità per la quale continueranno a trovare applicazione le riduzioni del 2% o del 3%.

In particolare, se la tredicesima mensilità viene erogata in un'unica soluzione nel mese di competenza di dicembre 2023, l'esonero in trattazione troverà applicazione nella misura del:

- 2%, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 2.692,00 euro;
- 3%, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l'importo di 1.923,00 euro.

Se la tredicesima mensilità viene invece erogata mensilmente, l'esonero della quota IVS troverà applicazione, relativamente al singolo rateo di tredicesima, nella misura del:

- 2%, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 224,00 euro;
- 3%, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l'importo di 160,00 euro.

La verifica del rispetto delle soglie retributive, ai fini dell'applicabilità della riduzione e per la determinazione della sua entità, deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sulla tredicesima (o sui ratei). Di conseguenza, sarà possibile applicare, nel medesimo mese:

- l'esonero del 6% o 7% sulla retribuzione del mese;
- l'esonero del 2% o 3% sul rateo di tredicesima.

**UniEmens**

Sotto il profilo operativo, l'INPS conferma le istruzioni già fornite con il messaggio n. [3499/2022](#) e con la circ.

n. [7/2023](#), precisando che la procedura di calcolo verrà automaticamente adeguata alle nuove aliquote dal mese di competenza di luglio 2023 fino a quella di dicembre 2023.

Nello specifico, a partire dal mese di competenza di luglio 2023, cambierà la denominazione dei codici in uso, ovvero sia:

- per l'esonero del 6% "L094", avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 39 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48";
- per l'esonero del 7% "L098", avente il significato di "Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori articolo 39 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48".

Con riferimento ai datori di lavoro agricoli, la misura dell'esonero del 6% o del 7% per le competenze a partire dal mese di luglio 2023 sarà determinata direttamente dall'Istituto di previdenza in sede di tariffazione in base al valore dell'imponibile previdenziale dichiarato.

art. 39 DL 4.5.2023 n. 48

Messaggio INPS 24.5.2023 n. 1932

Circolare INPS 24.1.2023 n. 7

*Il Quotidiano del Commercialista del 26.5.2023 - "Sulla tredicesima e sui ratei l'esonero della quota IVS rimane al 2% o 3%" - Silvestro*

*Guide Eutekne - Previdenza - "Contributi INPS - Lavoratori dipendenti" - D'Amato F.*

## Leggi in evidenza

### AGEVOLAZIONI

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE 5.4.2023 N. 120748

#### **AGEVOLAZIONI**

AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per le spese sostenute nel 2022 per sistemi di accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili - Percentuale di fruizione e utilizzo in compensazione

Con il presente provvedimento l'Agenzia delle Entrate ha fissato al 9,1514% la percentuale effettivamente fruibile da ciascun beneficiario del credito d'imposta relativo alle spese sostenute dalle persone fisiche nel 2022 per l'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, disciplinato dall'art. 1 co. 812 della L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022) e dal DM 6.5.2022 (pubblicato sulla G.U. 17.6.2022 n. 140), in proporzione alle risorse disponibili (pari a 3 milioni di euro).

#### **Calcolo del credito d'imposta fruibile**

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è quindi pari al credito risultante dall'ultima istanza validamente presentata dall'1.3.2023 al 30.3.2023, ai sensi del provv. Agenzia delle Entrate 11.10.2022 n. 382045, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale del 9,1514%, troncando il risultato all'unità di euro.

#### **Utilizzo del credito d'imposta**

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, quindi nei modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023 relativi al 2022, in diminuzione delle imposte dovute.

L'eventuale ammontare del credito d'imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d'imposta successivi.

#### **Incumulabilità**

Il credito d'imposta in esame non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.

### ENTI LOCALI

DM MINISTERO DELL'INTERNO 19.4.2023

#### **ENTI LOCALI**

ENTI LOCALI IN GENERALE - Deliberazione del bilancio di previsione per il triennio 2023-2025 - Ulteriore differimento del termine al 31.5.2023

Ai sensi dell'art. 151 del DLgs. 18.8.2000 n. 267, gli enti locali (es. Città metropolitane, Province, Comuni, unioni di Comuni e Comunità montane) devono approvare il bilancio di previsione per il triennio successivo entro il 31 dicembre; tuttavia, tale termine può essere differito con DM.

In attuazione di tale disposizione, il presente DM differisce ulteriormente al 31.5.2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per il triennio 2023-2025.

Tale termine, infatti, era già stato differito:

- al 31.3.2023, dal DM 13.12.2022 (pubblicato sulla G.U. 19.12.2022 n. 295);
- al 30.4.2023, dall'art. 1 co. 775 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023).

#### ***Effetti sui tributi e sulle tariffe locali***

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 53 co. 16 della L. 23.12.2000 n. 388 (Finanziaria 2001), come modificato dall'art. 27 co. 8 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002), nonché dell'art. 1 co. 169 della L.

27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007):

- il termine per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali (es. IMU, addizionale comunale IRPEF) e le tariffe per i servizi locali, applicabili al 2023, scade contestualmente alla data di approvazione del bilancio di previsione relativo al 2023;
- le suddette delibere hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 193 del suddetto DLgs. 267/2000, al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, in deroga a tale disciplina, l'ente locale può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 31.7.2023.